



Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di vigilanza armata, portierato, manutenzione impianti antincendio sicurezza e controllo accessi e del servizio di facchinaggio e trasloco

Chiarimenti aggiornati al 17/9/2008

Domanda n. 1

L'iscrizione, di cui alla Legge 5 marzo 2001 n. 57 e al Decreto 30 giugno 2003 n. 221, nel Registro delle Imprese o nell'Albo provinciale delle imprese artigiane per la fascia di classificazione "C"-, superiore ad Euro 10.000.000,00 - è requisito richiesto a pena di esclusione, oppure è sufficiente avere un volume d'affari superiore a tale importo?

Risposta n. 1

L'iscrizione, di cui alla Legge 5 marzo 2001 n. 57 e al Decreto 30 giugno 2003 n. 221, nel Registro delle Imprese o nell'Albo provinciale delle imprese artigiane per la fascia di classificazione "C"-, superiore ad Euro 10.000.000,00 - è requisito richiesto a pena di esclusione dalla lex specialis della gara, conformemente alle disposizioni normative vigenti

Domanda n. 2

Il fatturato per carico/scarico/trasporto degli effetti postali può essere considerato quale fatturato specifico (superiore all'85% dell'importo del Lotto 2), così come richiesto dal Disciplinare di gara)?

Risposta n. 2

Il fatturato specifico richiesto ai fini della partecipazione alla gara deve riguardare i servizi rientranti nei codici CPV 63100000 "Servizi di movimentazione, magazzinaggio e servizi affini" e CPV 63600000 "Servizi logistici". Pertanto anche il fatturato realizzato in servizi di carico/scarico/trasporto effetti postali concorre all'integrazione del requisito richiesto.

Domanda n. 3

Se un consorzio partecipa alla gara con n. 5 consorziate che possiedono ciascuna la fascia di classificazione inferiore ad Euro 2.500.000,00, per un totale di Euro 12.500.000,00, adempie al requisito richiesto dal Disciplinare di gara?

Risposta n. 3

Per la partecipazione alla gara, come espressamente precisato al Paragrafo 3 "PARTECIPAZIONE

DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE (R.T.I.) E DI CONSORZI” del Disciplinare di gara ciascuna impresa consorzianda o consorziata deve essere in possesso dell’iscrizione di cui alla lettera K), ma l’impresa individuata quale capogruppo deve possedere almeno l’iscrizione per la fascia B. In caso di consorzio stabile il requisito di iscrizione per la classe C deve essere posseduto dal consorzio medesimo. Resta comunque fermo che il consorzio deve essere in possesso di un fatturato specifico pari agli importi specificati al Paragrafo 2 “MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA” del medesimo Disciplinare.

Domanda n. 4

In quale Provincia/e dovranno essere eseguiti i servizi di cui al Lotto 1 e cioè i servizi di vigilanza, portierato e manutenzione impianti antincendio, sicurezza e controllo accessi?

Risposta n. 4

Come specificato nel Disciplinare di gara e nel Capitolato tecnico, i servizi di cui al Lotto 1, così come quelli relativi al Lotto 2, potranno essere richiesti da tutte le Amministrazioni pubbliche, dislocate sull’intero territorio della Regione Emilia-Romagna, di cui all’art. 19 della legge regionale n. 11/2004.

Domanda n. 5

Nella tariffa prevista dalla documentazione di gara per il servizio trasloco archivi e biblioteche sono compresi solamente l’inscatolamento e il riposizionamento dei materiali? Per le operazioni di movimentazione - interna ed esterna - ed il trasporto, si applicheranno le relative tariffe orarie?

Risposta n. 5

Nel servizio trasloco archivi e biblioteche sono compresi l’inscatolamento e il riposizionamento dei materiali; mentre sono escluse le operazioni di movimentazione - interna ed esterna - ed il trasporto, per i quali si applicheranno le relative tariffe orarie.

Domanda n. 6

L’importo minimo di adesione per i servizi di facchinaggio e trasloco è pari ad Euro 50.000,00 (cinquantamila), IVA esclusa?

Risposta n. 6

Come più volte riportato nella documentazione di gara, l’importo minimo di adesione triennale per i servizi di facchinaggio e trasloco è pari ad Euro 50.000,00 (cinquantamila), IVA esclusa.

Domanda n7

A quali contratti si applica la revisione prezzi disciplinata dall'art. 11 dell'Allegato 6 "Schema di Convenzione"?

Risposta n. 7

La revisione prezzi, prevista dall'art. 11 dello Schema di Convenzione, non verrà applicata per il primo anno di vigenza della stessa; a decorrere dal secondo anno i prezzi potranno essere soggetti a revisione secondo le modalità disciplinate nello stesso art.11.

La revisione opererà nei confronti dei:

- contratti non ancora stipulati alla data della revisione,
- contratti già stipulati, trascorso un anno dalla loro stipulazione.